

La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (artt. 21, comma 1, nn. 1-bis e 2, e 22 della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009), nella parte in cui prevedono, per le liste elettorali, la soglia di sbarramento del 4 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale, ai fini del riparto proporzionale dei seggi disponibili.

Corte costituzionale, sentenza 21 dicembre 2018, n. 239 – Pres. Lattanzi, Red. de Pretis.

Elezioni – Parlamento europeo – Soglia di sbarramento del 4% – Questione infondata di costituzionalità.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, nn. 1-bis) e 2), e dell'art. 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), nel testo risultante a seguito delle modifiche operate dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2009, n. 10, in riferimento agli artt. 1, comma 2, 3 e 48, comma 2, Cost., laddove prevedono la soglia di sbarramento del 4 per cento dei voti validi espressi sul piano nazionale (1).

(1) I. – Con la decisione in rassegna, la Corte costituzionale respinge la questione di legittimità costituzionale concernente l'introduzione della soglia di sbarramento al 4% per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, questione che era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione V, con ordinanza 23 agosto 2016, n. 3673 (in *Foro amm.*, 2016, 1793, solo massima).

Il giudice *a quo* era chiamato a pronunciarsi sull'appello contro la sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione II-bis, n. 13214 del 2015, con cui era stato rigettato il ricorso proposto da alcuni candidati, risultati non eletti all'esito delle elezioni per il Parlamento europeo svoltesi il 25 maggio 2014. L'impugnato atto di proclamazione degli eletti non aveva, infatti, attribuito alcun seggio alla lista dei ricorrenti, avendo essa ottenuto, a livello nazionale, il 3,66% del totale dei voti espressi, al di sotto quindi della soglia di sbarramento pari al 4% prevista dall'art. 21, comma 1, n. 1-bis, della legge n. 18 del 1979 (introdotto dalla legge n. 10 del 2009).

L'ordinanza di rimessione – dopo aver ricordato che la soglia di sbarramento è stata introdotta nel 2009 sulla base del c.d. Atto di Bruxelles (Allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, del Consiglio del 20 settembre 1976, nel testo risultante a seguito della decisione 2002/772/CE, Euratom, del Consiglio del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002), che ha previsto la facoltà degli Stati membri di introdurre soglie di sbarramento nella misura massima del cinque per cento all'interno delle rispettive legislazioni nazionali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo – aveva, in

sostanza, censurato l'irragionevolezza di una soglia di sbarramento così alta, evidenziando alcuni profili problematici derivanti dalla novella del 2009. In particolare, quest'ultima limiterebbe *"in modo irragionevole e ingiustificato il presidio di democraticità rappresentato dalla piena valorizzazione del voto"*, con conseguente violazione dell'art. 1, comma 2, Cost.; essa avrebbe, inoltre, introdotto *"un regolamento irragionevole dei diversi interessi e valori che vengono in rilievo"*, senza possibilità di rinvenire *"un'adeguata ratio giustificatrice nel perseguimento di concomitanti finalità di interesse generale"*, con violazione dell'art. 3 Cost.); infine, essa determinerebbe *"la sostanziale esclusione dalla rappresentanza politica di ampie fasce dell'elettorato senza che ciò risulti giustificato – e, in qualche misura, 'controbilanciato' – dalla predicata finalità di accrescere per tale via la stabilità degli organi elettivi legati da un vincolo fiduciario all'istituzione parlamentare"*, in violazione del principio di eguaglianza del voto ex art. 48 Cost.

II. – La motivazione di rigetto della Corte costituzionale è scandita dai seguenti passaggi argomentativi:

- a) preliminarmente, viene rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di incidentalità, ricordandosi che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, sono ammissibili le questioni sollevate in giudizi promossi contro atti amministrativi, anche se essi sono contestati solo per l'illegittimità costituzionale della legge applicata (*ex multis*, ordinanza n. 361 del 2004, in *Foro it.*, 2005, I, 1319, riguardante proprio un caso in cui era stato chiesto l'annullamento di operazioni elettorali; nonché, per casi afferenti ad ambiti diversi, sentt. n. 89 del 2018, in *Foro it.*, 2018, I, 2302, n. 16 del 2017, in *Ambiente*, 2017, 203, con nota di SPINA, e n. 242 del 2011, in *Foro it.*, 2011, I, 2901, e ord. n. 138 del 2017): un'eventuale decisione di accoglimento non esaurirebbe, infatti, la tutela richiesta, *"in quanto il giudice amministrativo dovrebbe poi comunque annullare – nel caso di specie in parte qua – l'atto di proclamazione degli eletti"*;
- b) nel merito, la questione è ricondotta alla verifica del bilanciamento, operato dal legislatore, tra il principio di rappresentatività ed il principio di eguaglianza del voto. Qui la Corte opera un *excursus* preliminare sulla natura e funzione delle *"clausole o soglie di sbarramento"*, solitamente previste nei sistemi elettorali di tipo proporzionale (o in quelli misti che hanno una quota di seggi assegnata con criterio proporzionale), le quali possono configurarsi in una *"variegata gamma di possibili variazioni e combinazioni, tale da rendere complessa la determinazione della portata e degli effetti dei diversi tipi di soglia"*, dovendo peraltro essere contestualizzate *"alla luce delle condizioni politico-partitiche, storiche e sociali di riferimento e in particolare dell'ambito territoriale in cui quel sistema elettorale trova applicazione"*; in questa prospettiva la Corte osserva che:

- b1) le soglie di sbarramento sono figlie di un'istanza di razionalizzazione della composizione delle assemblee elettive, nel quadro di un'evoluzione storica dei sistemi elettorali che ha posto il problema di superare la prospettiva della mera *“registrazione proporzionale della pluralità socio-politica”* per porre in essere *“meccanismi idonei ad assicurare efficacia ed efficienza del procedimento decisionale”*;
- b2) in tale contesto le clausole di sbarramento possono essere *“esplicite”* (come nel caso della soglia numerica imposta dalla legge del 2009), oppure *“implicite”*, frutto cioè *“di un particolare funzionamento del sistema elettorale o, più semplicemente, del numero dei seggi da assegnare o delle dimensioni dei collegi”* (nel senso che, per esempio, *“la grandezza dei collegi può realizzare effetti preclusivi, perché dimensioni molto ridotte, determinando un minore numero di candidati eletti per ogni collegio, produrranno un forte risultato di sbarramento, per la evidente ragione che in un collegio molto piccolo potrà non essere sufficiente raggiungere una percentuale significativa di voti per accedere al riparto dei seggi”*);
- b3) mediante le clausole di sbarramento esplicite, in particolare, il legislatore mira a sacrificare l'esigenza di rappresentare l'*“universalità”* dei cittadini elettori in nome di altri valori ritenuti parimenti meritevoli di tutela, come quello di assicurare la governabilità (nella dialettica Parlamento – Governo) e quello di evitare la frammentazione politico-partitica per *“garantire l'efficienza dei meccanismi decisionali dell'assemblea parlamentare, prescindendo dal rapporto con l'esecutivo o quanto meno ponendolo in secondo piano”*;
- b4) le richiamate esigenze vengono bilanciate mediante un'operazione che costituisce una tipica manifestazione di discrezionalità del legislatore (cfr. sentenza n. 193 del 2015, in *Foro it.*, 2015, I, 3365, con nota di R. ROMBOLI) e sono, parimenti, considerate dalla Corte nell'ambito dei giudizi di costituzionalità riguardanti la previsione di soglie di sbarramento (come accaduto di recente, ad esempio, in sede di scrutinio di costituzionalità della soglia minima per il funzionamento del premio di maggioranza nel sistema elettorale della Camera dei deputati, con relativo giudizio di non manifesta irragionevolezza: cfr. la sentenza n. 35 del 2017, in *Foro it.*, 2017, I, 745, con nota di R. ROMBOLI, *L'incostituzionalità dell'«Italicum»: la Consulta conferma il superamento della storica «zona franca» delle leggi elettorali, ma anche la creazione di una nuova per le leggi costituzionalmente necessarie*, nonché in *Giur. cost.*, 2017, 225, con note di M. VILLONE, *Rappresentatività, voto eguale, governabilità: quando una irragionevolezza*

diviene manifesta?, A. ANZON DEMMIG, *La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'Italicum e il persistente immobilismo del legislatore*, e di R. MANFRELLOTTI, *Il fantasma della governabilità e la rigidità costituzionale*);

- c) tornando alla specifica clausola di sbarramento prevista per le elezioni dei membri italiani del Parlamento europeo, la Corte esclude che possa avere rilevanza, ai fini di accogliere la questione, il fatto che, per il Parlamento europeo, non sia ravvisabile un'esigenza di governabilità (tale, in tesi, da giustificare l'introduzione della soglia), posto che non sussiste un rapporto fiduciario tra di esso e la Commissione. Sul punto, la Corte:
- c1) richiama, in chiave comparatistica, i precedenti del Tribunale costituzionale tedesco (il quale, con sentenze del 9 novembre 2011 e del 26 febbraio 2014, ha dichiarato illegittime le soglie di sbarramento per le elezioni europee – fissate in Germania, rispettivamente, dapprima al 5% e poi al 3% – proprio adducendo l'argomento della mancanza di un'esigenza di governabilità) e quelli della Corte costituzionale della Repubblica Ceca (la quale è invece pervenuta all'esito opposto, ritenendo non costituzionalmente illegittima una clausola di sbarramento del 5%: cfr. la sentenza 19 maggio 2015, Pl. ús 14/14);
 - c2) ritiene l'argomento addotto non decisivo, in quanto esso non considera l'altra esigenza che, come visto, può costituire una valida ragione giustificatrice dell'introduzione di un meccanismo di sbarramento, ossia l'esigenza di buon funzionamento dell'assemblea parlamentare: valore, di per sé, avente un rilievo primario *“in considerazione delle funzioni decisorie dell'assemblea stessa e dei rischi connessi a una paralisi della sua attività conseguente all'impossibilità o all'eccessiva difficoltà di formare le necessarie maggioranze”* e che *“si pone per il Parlamento europeo in maniera non diversa da come si pone per i Parlamenti nazionali”*;
 - c3) sottolinea, comunque, il dato della *“indubbia trasformazione in senso parlamentare della forma di governo dell'Unione europea”*, quale derivante, in particolare, dalle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, con il previsto *“rafforzamento delle funzioni legislativa, di bilancio, controllo politico e consultiva del Parlamento europeo (art. 14, paragrafo 1, TUE e artt. 289 e 294 TFUE)”*: sicché anche per quest'organo la previsione di una clausola di sbarramento, volta ad evitare la frammentazione partitica, appare funzionale al perseguimento dell'obiettivo di stabilità dell'organo politico di governo;
- d) quanto all'ulteriore argomento, addotto dal Consiglio di Stato, facente leva sulla non omogeneità delle soglie previste dai vari Stati membri (nel senso che la

persistente disomogeneità delle legislazioni nazionali vanificherebbe lo “sforzo” compiuto dal legislatore italiano, rendendolo non necessario nella complessiva operazione di bilanciamento tra valori), la Corte osserva che il risultato di una disciplina uniforme dei vari meccanismi elettorali (da ultimo perseguito, in sede europea, mediante la decisione 2018/994/UE, Euratom del Consiglio del 13 luglio 2018 che ha previsto l’obbligo, per gli Stati membri maggiori, dell’introduzione di una soglia di sbarramento per l’attribuzione dei seggi) costituisce un obiettivo cui *“si perviene progressivamente, per tappe che necessariamente passano attraverso l’adozione da parte dei singoli Stati membri di normative dirette a conseguirlo”*, sicché la scelta del legislatore nazionale non può considerarsi irragionevole (tanto più, si aggiunge, che analoga scelta è stata già compiuta da altri 14 Stati dell’Unione, *“fra i quali vi sono anche Paesi di dimensioni maggiori come la Francia e la Polonia”*, così riducendosi *“significativamente il rischio paventato dal rimettente, che una normativa isolata possa essere vanificata nei suoi effetti dalle diverse scelte altrui”*);

- e) quanto, infine, all’ulteriore profilo di supposta irragionevolezza, dal rimettente argomentato in base al raffronto tra gli esiti elettorali delle disposizioni che prevedono il riconoscimento di un numero minimo di seggi a Stati aventi minore popolazione e gli esiti di quelle che escludono l’ottenimento di seggi da parte di liste che non hanno raggiunto la soglia in Italia, la Corte ne esclude la rilevanza *“per l’evidente incomparabilità delle situazioni prese in considerazione e per la diversa ratio che presiede le scelte legislative”*, osservando, tra l’altro, che la *“riserva di un numero minimo di seggi per gli Stati con popolazione ridotta è diretta a far sì che tutti gli Stati membri – e quindi anche i più piccoli – possano avere un minimo di rappresentanza e a evitare che questo risultato non si realizzi in conseguenza dell’applicazione delle regole ordinarie del sistema elettorale proporzionale”*.

III. – Per completezza, in argomento si segnala quanto segue:

- f) sul requisito della c.d. incidentalità della questione di legittimità costituzionale:
- f1) dal punto di vista normativo, tale requisito discende dall’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 (*“La questione d’illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione”*) in combinato disposto con l’art. 23, comma 2, della legge n. 87 del 1953 (*“L’autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette*

ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso): secondo la giurisprudenza costituzionale, quest'ultima disposizione, nell'introdurre il requisito della c.d. rilevanza, si uniforma alla norma costituzionale del 1948 la quale *"non ha conferito al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è investito"* (così l'ordinanza n. 130 del 1971, in *Giur. cost.*, 1971; cfr. anche, nello stesso senso, le ordinanze n. 225 del 1982, *ivi*, 1982, I, 2254, e n. 130 del 1998, in *Foro it.*, 1998, I, 2320);

- f2) la verifica circa la sussistenza del requisito dell'incidentalità si traduce, in concreto, nello stabilire se il giudizio *a quo* costituisca, o meno, una c.d. *lis ficta*, avente cioè il medesimo *petitum* del giudizio di costituzionalità, in quanto volto unicamente a provocare l'attivazione di quest'ultimo; cfr., in argomento, di recente, Corte cost., sentenza n. 16 del 2017 (in *Ambiente*, 2017, 203, con nota di SPINA), secondo cui *"L'asserita provenienza delle questioni da una lis ficta, attivata allo scopo di impugnare in via immediata e diretta le norme legislative, non esclude l'incidentalità, reiteratamente riscontrata dalla Corte costituzionale nei casi (come quello in esame) in cui le doglianze mosse contro provvedimenti o norme secondarie potrebbero essere accolte solo a seguito dell'eventuale accoglimento della questione di costituzionalità sollevata nei confronti della disposizione di legge da quei provvedimenti applicata"*;
- f3) in sede di decisione sulla questione di legittimità costituzionale della legge elettorale n. 270 del 2005 (c.d. *Porcellum*), come è noto, uno dei profili più problematici riguardava il requisito dell'incidentalità, posto che il giudizio *a quo* era stato proposto da un cittadino elettore che lamentava, in via immediata, proprio l'incostituzionalità della legge, per aver dovuto esercitare il proprio diritto di voto, nelle elezioni del 2006 e del 2008, in modo non conforme ai principi costituzionali (cfr., in dottrina, a commento dell'ordinanza di rimessione Cass. civ., sez. I, n. 12060 del 17 maggio 2013, M. PALMA, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi elettorali come "tramite" per il pieno ripristino del diritto di voto – La compressione della sovranità del corpo elettorale tra maggioranze artificiali e riduzioni del voto ad una mera scelta di lista e non di candidati*, in *Corriere giur.*, 2013, 1349);
- f4) in quella sede, tale profilo è stato superato dalla Corte costituzionale ribadendo la propria precedente giurisprudenza (secondo cui *"la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative*

costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi": così la sentenza n. 4 del 2000, in *Riv. giur. ambiente*, 2000, 724, con nota di MARCHESE; ed anche, analogamente, la sentenza n. 59 del 1957, in *Giur. cost.*, 1957, che in tal senso si era già pronunciata allo scopo di scongiurare "la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo" su taluni atti legislativi, nella specie le leggi-provvedimento);

f5) ed ancora, in quella stessa sede, la Corte ebbe ad osservare, quanto al caso da decidere: "Nel caso in esame, tale condizione è soddisfatta, perchè il *petitum* oggetto del giudizio principale è costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto azionato, in ipotesi condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, non risultando l'accertamento richiesto al giudice comune totalmente assorbito dalla sentenza di questa Corte, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. Per di più, nella fattispecie qui in esame, la questione ha ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme, ed è proposta allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto determinata proprio da 'una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica', in ipotesi frutto delle norme censurate" (così Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2014, n. 1, in *Foro it.*, 2014, I, 666, con nota di R. ROMBOLI, in *Giurisdiz. amm.*, 2013, 453, con nota di ANCORA, in *Riv. neldiritto*, 2014, 803, con nota di MARINI, in *Giur. cost.*, 2014, 1, con note di RESCIGNO, ANZON DEMMIG, D'ANDREA, MORRONE e LEHNER, ed in *Guida al dir.*, 2014, 5, 90, con nota di SALERNO);

f6) con la successiva sentenza n. 35 del 2017, cit., la Corte è poi tornata sul tema, pur sempre in sede di scrutinio di una legge elettorale (si trattava, in questo caso, della legge n. 52 del 2015, c.d. *Italicum*), offrendo ulteriori precisazioni del proprio precedente del 2014, evidenziando, in particolare:

- per quanto concerne il requisito della rilevanza, la necessità di una motivazione sufficiente e non implausibile, da parte del giudice *a quo*, circa l'interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale;

- in ordine alla pregiudizialità, la non sovrapposibilità tra il giudizio principale e quello di costituzionalità, nel senso che la dichiarazione di incostituzionalità non deve risultare l'unico motivo del giudizio principale;
 - la peculiarità ed il rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento nel giudizio *a quo* (il diritto di voto);
 - l'esigenza di evitare, in una materia quale quella elettorale, l'esistenza di "zone franche" dal controllo di costituzionalità della Corte (sottolineando, sul punto, che deve "restar fermo quanto deciso con la sent. 1/14 negli stessi limiti ivi definiti");
- f7) da ultimo, si segnala l'ordinanza della Corte costituzionale n. 63, del 27 marzo 2018 (in *Foro it.*, 2018, I, 1459), che ha dichiarato manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza e alla possibilità che la medesima eccezione possa giungere all'esame della Corte costituzionale attraverso la via incidentale, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge n. 459 del 2001, nella parte in cui disciplinano le modalità di esercizio del voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero, sull'assunto per cui, a differenza dei precedenti casi, "l'incertezza sulla pienezza sul diritto di voto nella procedura referendaria, come nella specie prospettata, non può essere considerata costituzionalmente insuperabile [...] nel senso di non poter essere risolta, sul piano costituzionale, se non ammettendo un'azione del tipo di quella proposta nel giudizio a quo...";
- f8) in dottrina, per ulteriori richiami alla giurisprudenza costituzionale sulla c.d. *lis ficta*, e per la distinzione tra *fictio litis* sostanziale (che ricorre quando la lite oggetto del giudizio *a quo* è autentica, ma ha come unica finalità quella di sollevare una questione di costituzionalità) e *fictio litis* in senso lato (che ricorre quando la controversia è addirittura inventata), cfr.: G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1989, 195 ss.; V. ONIDA – M. D'AMICO, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi*, Torino, 1990, 107 ss.; F. DELLO SBARBA, *L'inammissibile impugnazione della legge in mancanza di lite pregiudiziale*, in *Giur. cost.*, 1999, 1301, spec. 1308;
- g) per precedenti in cui la Corte costituzionale – pur rilevando in motivazione l'asserita provenienza delle questioni da una *lis ficta*, attivata allo scopo di impugnare in via immediata e diretta le norme legislative - non ha escluso l'indole incidentale della q.l.c., argomentando (come nel caso in esame) nel senso che le doglianze mosse contro provvedimenti o norme secondarie potrebbero essere accolte solo a seguito dell'eventuale accoglimento della

questione di costituzionalità sollevata nei confronti della disposizione di legge da quei provvedimenti applicata ed utilizzando, altresì, il c.d. argomento comparatistico (con riferimenti ad elementi di legislazione straniera oppure, come nel caso in rassegna, a pronunce di giudici stranieri), cfr., da ultimo, la sentenza n. 123 del 2017 (in *Foro it.*, 2017, I, 2180, con nota di D'ALESSANDRO, in *Giur. cost.*, 2017, 1246, con nota di TRAVI, ed in *Giur. it.*, 2018, 708, con nota di GRAZIANI, nonché oggetto della News US del 30 maggio 2017), con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 106 cod. proc. amm. e degli artt. 395 e 396 cod. proc. civ. (questione che era stata sollevata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato per sollecitare l'introduzione di un ulteriore caso di revocazione della sentenza passata in giudicato, quello cioè che si renda necessario, ai sensi dell'art. 46, par. 1, della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo): qui la Corte, nell'articolare la propria motivazione, ha richiamato le legislazioni vigenti in Germania, Spagna e Francia, segnalando che in tali sistemi la legge ha introdotto strumenti atti a consentire la riapertura dei processi civili a seguito di sentenze della Corte EDU di accertamento di violazioni convenzionali, con successiva comparazione con il sistema processual-civilistico italiano;

- h) in dottrina, per uno studio approfondito dell'utilizzo, nelle pronunce della Corte costituzionale, del diritto comparato, sia a livello di riferimenti normativi, sia giurisprudenziali, cfr. P. PASSAGLIA, *Corte costituzionale e comparazione giuridica: un'analisi (molto) sineddotica, una conclusione (quasi) sinestetica*, in *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-2016* (atti del 12°(gradi) Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli, 11-13 maggio 2017);
- i) in materia di giudizio di legittimità delle leggi che impongono soglie di sbarramento per l'attribuzione dei seggi elettorali, si segnala quanto segue:
 - i1) la norma oggetto della pronuncia qui in rassegna (l'art. 21, comma 1, n. 1-bis, della legge n. 18 del 1979, come modificata dalla legge n. 10 del 2009) era già passata al vaglio della Corte la quale ne aveva, però, omesso l'esame del merito dichiarando la manifesta inammissibilità della questione per inadeguata motivazione sulla rilevanza e sul requisito di incidentalità (cfr. Corte cost., ordinanza 15 giugno 2015, n. 110, in *Foro it.*, 2015, I, 2618, nonché in *Giur. cost.*, 2015, 876, con nota di F. SORRENTINO, *La corte e i suoi precedenti: overruling o continuità?*);
 - i2) la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che *“La previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione [...] sono*

*tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza politica e contribuire alla governabilità”, obiettivo, questo, considerato “non arbitrario” e legittimamente percorribile anche dal legislatore regionale laddove disciplini le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione (cfr., per un caso del genere, la sentenza n. 193 del 2015, cit., oltre alla sentenza sul c.d. *Italicum*, la n. 35 del 2017, cit.);*

- j) anche nella giurisprudenza amministrativa l’esigenza di assicurare la governabilità, insieme alla sua comparazione con l’istanza della rappresentatività, costituiscono aspetti oggetto di valutazione nell’ambito dei giudizi che coinvolgono l’applicazione di soglie di sbarramento, come quelli vertenti sull’interpretazione del comma 7 dell’art. 73 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (secondo cui, per le elezioni del Consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, *“Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia”*): ad es., nel decidere se, ai fini del superamento della soglia di sbarramento del 3%, si debba tener conto del numero dei voti validi assegnati al candidato sindaco, o invece di quello dei voti ottenuti dalle liste che lo sostengono, il Consiglio di Stato ha preferito quest’ultima opzione interpretativa considerandola – al netto di ulteriori ragioni, anche di natura letterale e sistematica – *“anche la più coerente con l’obiettivo legislativo di evitare la frammentazione della rappresentanza politica all’interno dei singoli consigli comunali favorendone la governabilità”* (così Cons. Stato, sezione V, sentenza 17 aprile 2015, n. 1982, in *Foro amm.*, 2015, 1074, solo massima).